

**L. n. 241/90, art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

**D.lgs. n. 33/2013, art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

**STRALCIO REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO SOCIALE  
DISTRETTUALE N. 16 – METROPOLITANO**

- **CAPO III – AIUTI ECONOMICI**
- **ART. 6 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**
- **ART. 7 DESTINATARI**
- **ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- **ART. 9 BENI MOBILI REGISTRATI**
- **ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**
- **ART. 11 ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA**
- **ART. 12 RICORSI AMMINISTRATIVI**

### **CAPO III** **AIUTI ECONOMICI**

#### **Art. 6** **Caratteristiche degli interventi**

L'**Ambito n°16** può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere, a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

1. il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, comunque accertato, mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
2. "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, comunque accertato, dovuta a cause straordinarie mediante la occasionale elargizione di somme di danaro;
3. l'attribuzione di "vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, comunque accertato, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui disponga il Comune oppure terzi;
4. il contributo per la vita indipendente, che consiste nell'erogazione diretta dell'equivalente del costo di assistenza domiciliare in alternativa al servizio stesso. Tale contributo può essere erogato indipendentemente dal fondo con il quale viene garantito il servizio domiciliare.

#### **Art. 7** **Destinatari**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente **dell'Ambito n°16**.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto 2) e 3) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nei comuni appartenenti **all'Ambito n°16**; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.3.

#### **Art. 8** **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda va presentata ai Servizi Sociali corredata dall'attestazione ISEE, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

#### **Art. 9** **Beni mobili registrati**

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

#### **Art. 10** **Istruttoria della domanda**

La domanda di aiuto economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono utilizzati tutti gli strumenti di controllo a disposizione dei servizi.

In casi eccezionali, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, dalla quale si evinca la presenza di gravi condizioni di bisogno, è possibile erogare aiuti economici anche a richiedenti che superano il minimo vitale.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento, tenendo presente le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 6.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

#### **Art. 11**

##### **Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti**

Il Responsabile dei Servizi Sociali sulla base del progetto predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'erogazione dell'assistenza di carattere economico, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore ad € 250,00 mensili e per non più di dodici mesi. In casi di particolare bisogno il sussidio potrà essere rinnovato per altri 12 mesi e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare. E' possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari di importo equivalente.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore ad € 600,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta. Anche in questo caso è possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari, di importo equivalente.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati in strutture convenzionate.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza, anche a mezzo di anticipazioni di cassa.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

#### **Art. 12**

##### **Ricorsi Amministrativi**

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego.